

**GIOIA SAMBUCCO**

### **Verso l'attuazione del giusto processo per i minori**

Nel mese di marzo è stata approvata la direttiva [EP-PE\_TC1-COD(2013)0408] sulle garanzie procedurali per i minori penalmente indagati o imputati.

La notizia non ha avuto un eco mediatico risonante pur costituendo una svolta “storica” nella legislazione moderna nella misura in cui, delineando un modello europeo di giusto processo minorile a cui le legislazioni degli Stati membri sono chiamate ad adeguarsi, rafforza i diritti procedurali del minore autore del reato.

La direttiva delinea un catalogo di diritti e garanzie “minimi” (e, dunque in-comprimibili) in favore del minore e si prefigge l'obiettivo di rendere omogeneo, almeno nei tratti essenziali, tra gli ordinamenti nazionali, il processo penale minorile.

La disamina dell'articolato non lascia dubbi ad una riflessione che presumibilmente costituisce la giustificazione logico razionale del tessuto normativo approvato: la prerogativa istituzionale del processo penale quale luogo deputato all'accertamento del fatto rimane sullo sfondo per lasciare, a tutto tondo, centralità all'autore del fatto stesso, opportunamente non considerato (più) come un “criminale” da reprimere a tutti i costi ma come soggetto che, ragionevolmente vulnerabile e bisogno di specifici bisogni, deve essere posto in condizione di comprendere le ragioni della sua entrata nel circuito penale perché possa essere rieducato alla normalità della vita sociale.

In generale, la suddetta direttiva – votata a larga maggioranza (613 voti a favore, 30 contrari e 56 astensioni) dagli europarlamentari –, sancisce precipui diritti, in estrema sintesi, enucleabili in quattro categorie: il diritto alla traduzione ed alla interpretazione; il diritto di essere effettivamente informati relativamente ai diritti e all'addebito contestato; il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale; il diritto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità consolari.

Un ulteriore fondamentale principio delineato nella direttiva *de qua* riguarda la (opportuna) separazione della detenzione (in ogni caso relegata *ad extrema ratio*) del minore dagli adulti (con precisazione che tale raccomandazione vale anche al raggiungimento, da parte del minore, durante il periodo di detenzione, della maggiore età). La direttiva prevede altresì la necessaria assistenza medica per tutto il corso della “restrizione della libertà personale del minore”

e il diritto ad incontrare coloro che esercitano la responsabilità genitoriale nei suoi confronti.

La centralità della tutela della personalità del minore - che, come si è detto, costituisce il *file rouge* delle disposizioni del testo comunitario - si percepisce, in tutta la sua consistenza, in particolare nelle previsioni che impongono l'obbligo - a carico degli Stati - di garantire ai minori autori del reato: l'educazione e la formazione, i contatti regolari con le famiglie, l'accesso a programmi di sviluppo nel rispetto della libertà religiosa e di pensiero e, infine, in quella che sancisce la specifica formazione specialistica di magistrati e operatori giudiziari. Siffatte previsioni, indubbiamente, si inseriscono nell'ambito di quell'intervento di natura "assistenziale" finalizzato alla tutela della personalità del minore rispetto agli effetti negativi dell'impatto con il processo e comunque squisitamente correlato alla sua garanzia difensiva.

Nell'ambito della peculiare tutela approntata dalla direttiva assumono, altresì, rilevanza le norme che mirano alla salvaguardia della riservatezza e alla tutela del diritto all'immagine del minore: in tale contesto degno di nota è l'obbligo (salvo rare eccezioni) di tenere "a porte chiuse" le udienze, evidentemente dettato dalla constatazione che il coinvolgimento del minore in una vicenda giudiziaria possa, talvolta, indurre ad una percezione negativa di sé, ovvero esporlo ad una stigmatizzazione da parte del contesto sociale che lo circonda, idonea ad incidere, inevitabilmente, sul processo di crescita ovvero a limitarne il pieno sviluppo come persona.

Invero, v'è da precisare come la centralità del superiore interesse del minore e la previsione di precise garanzie a suo favore, all'interno del sistema processuale penale non costituiscono principio innovativo per quel che concerne l'Italia: le disposizioni del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, talvolta adeguatamente interpretate ed interpolate dalla Consulta alla luce della Carta costituzionale, già delinea(va)no un micro sistema di giustizia penale minorile a misura del minore stesso, caratterizzato dal fatto che l'accertamento del reato costituisce l'*input* per lavorare sulla rieducazione del soggetto minorene capoltato, a causa del suo comportamento antiggiuridico, all'interno di un meccanismo processuale anche finalizzato a riattivare in lui quelle risorse necessarie al fine di giungere allo sviluppo armonico della sua personalità, interrotto con la commissione del fatto di reato.

La precisazione sopra svolta non scalfisce la portata comunque innovativa della direttiva *de qua*: non soltanto si prefigge di attuare tra gli Stati membri il giusto processo penale minorile, contribuendo correlativamente all'ampliamento di un effettivo spazio europeo di giustizia ma dipana, altresì, ogni dubbio su un'eventuale "schizofrenia funzionale" (di cui, talvolta, è stato ritenuto essere affetto il sistema penale minorile italiano), del processo penale

minorile nella misura in cui ammette, a livello comunitario, sancendolo *expressis verbis*, l'imprescindibile contemperamento, nel processo medesimo, della prerogativa istituzionale dell'accertamento delle responsabilità adeguata alla realtà minorile con quella della (ri)educazione del minore in via giudiziaria.

Ci si augura pertanto che l'approvazione della direttiva dinanzi al Consiglio dei ministri, necessaria per farle assurgere il rango di legge, avvenga al più presto; successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i Paesi membri (ad eccezione di Danimarca, Regno Unito ed Irlanda che hanno già espresso il loro dissenso alla normativa e dunque non sono vincolati alla sua applicazione) avranno trentasei mesi per recepirla nella loro normativa nazionale.